CAMERA DEI DEPUTATI N. 3274

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAZZAGLIA, FINI, TREMAGLIA, RAUTI, SERVELLO, NANIA, SOSPIRI

Presentata il 20 ottobre 1988

Norme concernenti il riconoscimento del servizio prestato da cittadini italiani presso le organizzazioni internazionali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Sono numerosi i cittadini italiani che prestano servizio quali dipendenti delle organizzazioni internazionali cui fa parte l'Italia, ma che sono stati quasi del tutto ignorati dalla nostra legislazione.

La presente proposta di legge, già presentata nella scorsa legislatura, intende porre rimedio a questa lacuna, sia riconoscendo l'attività che questi cittadini hanno svolto all'estero, contribuendo ad aumentare il prestigio del nostro paese, sia riconoscendo loro le qualificazioni e l'esperienza acquisite nelle diverse attività svolte.

I dipendenti statali, autorizzati a svolgere la loro attività presso enti internazionali o Stati esteri, vedono disciplinata la loro posizione giuridica ed economica dalla legge 27 luglio 1962, n. 1114. Ci sembra doveroso e giusto che anche la posizione giuridica di quei cittadini che – non dipendenti dello Stato – prestano la loro opera negli organismi internazionali, sia riconosciuta. Problema, questo, che si pone in modo particolare quando detti connazionali rientrano in Patria, una volta esaurito il periodo del loro lavoro all'estero.

È evidente che se il cittadino italiano che lavora negli organismi internazionali fosse tutelato da una adeguata legislazione e se, soprattutto, il suo eventuale inserimento nel mondo del lavoro in Patria fosse agevolato, ci sarebbe, senz'altro, nei giovani una maggiore disponibilità a prestare servizio presso le organizzazioni internazionali, e si aumenterebbe quindi

la presenza dell'Italia, il che potrebbe portare, anche se non a breve termine, concreti vantaggi al nostro Paese.

Inoltre si creerebbero nuovi posti di lavoro, disponibili a rotazione, dando la possibilità ai giovani con aspirazioni internazionaliste di fare esperienza all'estero.

Non sono molti gli italiani che si avviano a prestare i loro servizi nelle organizzazioni internazionali, ma ciò è dovuto probabilmente al fatto che coloro i quali ne avrebbero le possibilità, le occasioni, i titoli e le capacità, si rendono conto che al momento del loro inevitabile rientro in Italia si troverebbero in difficoltà per reperire un posto di lavoro. Difficoltà enorme già per i giovani che vivono in Italia e che seguono costantemente le possibilità che il mondo del lavoro offre, difficoltà insormontabili per coloro che vivono e lavorano all'estero e che quindi non hanno le possibilità di controllare le varie offerte del mercato.

Se questi cittadini si sentissero tutelati da una legge che agevolasse loro il reinserimento nel mondo del lavoro, certamente le candidature a prestare attività all'estero sarebbero più numerose.

Per contro, l'inserimento di personale con esperienza a livello internazionale nella pubblica amministrazione porterebbe non pochi vantaggi.

Altri paesi europei, come la Francia, hanno già risolto questo problema con alcune leggi emanate nel 1984, nelle quali è riconosciuto il lavoro svolto dai loro cittadini presso le organizzazioni internazionali ammettendoli, con particolari facilitazioni, ai concorsi pubblici.

La nostra proposta di legge intende risolvere il problema anche in Italia, dando la possibilità a coloro i quali rientrano in Italia, dopo un periodo di quattro anni di lavoro presso organizzazioni internazionali, di partecipare ai concorsi indetti dalla pubblica amministrazione, alle stesse condizioni degli altri concorrenti, ma con alcuni benefici.

In primo luogo si è escluso il limite di età che solitamente è fissato a 35 anni; in secondo luogo ci è sembrato opportuno riservare a questi concorrenti il 3 per cento dei posti. Infine, ammessi nei ruoli essi godranno un'anzianità di servizio maggiore degli anni passati all'estero.

Con queste scelte, si è preferito facilitare la partecipazione ai concorsi piuttosto che prevedere un inserimento automatico nei ruoli con il semplice riconoscimento degli anni del lavoro prestato all'estero, per non sovvertire criteri ed organici della pubblica amministrazione.

La copertura finanziaria non comporta gravi oneri per lo Stato poiché gli interessati provvederanno direttamente a riscattare gli anni di servizio prestati all'estero versando i contributi previdenziali ed assicurativi agli enti competenti. Dall'altro lato gli oneri per la maggiore anzianità sono veramente trascurabili e ampiamente ricompensati dal bagaglio culturale e di esperienza che questo personale porterebbe nella nostra amministrazione.

Non dobbiamo neppure dimenticare che l'inserimento nei ruoli di personale qualificato da un lavoro all'estero potrebbe essere un passo avanti verso l'auspicata riforma della pubblica amministrazione.

Auspicando che questa proposta venga al più presto approvata chiediamo il consenso degli onorevoli colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il servizio prestato da cittadini italiani presso organizzazioni internazionali di cui fa parte l'Italia è equiparato al servizio presso le pubbliche amministrazioni italiane.

ART. 2.

1. I cittadini italiani che hanno prestato servizio per almeno quattro anni presso le organizzazioni di cui all'articolo 1 possono partecipare ai concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche italiane alle stesse condizioni previste per gli altri concorrenti con esclusione del limite di età.

2. Ai predetti concorrenti è riservato un terzo dei posti messi a concorso.

ART. 3.

1. I cittadini che hanno prestato servizio presso le organizzazioni di cui all'articolo 1, assunti nella pubblica amministrazione, conservano, agli effetti della progressione economica, l'anzianità di servizio maturata presso le organizzazioni internazionali e possono riscattare i corrispondenti anni di servizio, versando agli enti competenti i relativi contributi ai fini della indennità di buonuscita e del trattamento di quiescenza.